

CONFERENZA REGIONALE DELLE AUTONOMIE

Seduta del 4 . 3 . 2008

OGGETTO:

Espressione parere in merito a:

Pdl 292 “ *STATUTO DI AUTONOMIA DELLA LOMBARDIA*”

LA CONFERENZA REGIONALE DELLE AUTONOMIE

VISTO il comma 19 lett. b) dell'art.1 della legge regionale 5 gennaio 2000 n.1 che prevede, tra l'altro, l'espressione del parere obbligatorio da parte della Conferenza regionale delle Autonomie ai competenti organi della Regione;

DATO ATTO che il Pdl n. 292 *"Statuto di autonomia della Lombardia"* è stato assegnato in data 9.1.2008 alla Conferenza per l'espressione del parere;

VISTO l'art.22 del regolamento interno della Conferenza;

DELIBERA

1. di esprimere e trasmettere alle competenti strutture della Giunta e del Consiglio, il seguente parere, elaborato concordemente dall'Ufficio di Presidenza sulla base dei documenti pervenuti e già all'attenzione della Commissione Statuto:

"Premesso che la Conferenza esprime apprezzamento:

- *per il positivo confronto attivato dalla Commissione Statuto con l'Ufficio di Presidenza della Conferenza e le sue singole componenti;*
- *per il proficuo lavoro svolto dalla Commissione Statuto nell'elaborazione di un testo che sostanzialmente rappresenta le istanze delle autonomie lombarde.*

La Conferenza, nell'esprimere un parere positivo unitario sull'impianto complessivo dello Statuto e del suo articolato, auspica che:

- *il modello regionale che esso ridisegna sia improntato a leale collaborazione e ad un principio di sussidiarietà verticale "autentico", nonché ispirato ai principi di differenziazione e adeguatezza che coniughino efficienza amministrativa e condivisione interistituzionale*
- *in osservanza a detto principio di sussidiarietà, nello spirito enunciato dallo stesso titolo del Pdl (Statuto di autonomia) venga riconosciuto il ruolo delle autonomie territoriali e funzionali, necessarie per l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative sul territorio, ruolo altresì essenziale per la costruzione di un percorso di autonomia e responsabilità condivise nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà verticale e orizzontale;*
- *al fine di rafforzare l'esperienza maturata nel percorso di confronto istituzionale fino ad oggi intrapreso, vengano confermati il ruolo, la configurazione, la composizione e le funzioni assegnati al Consiglio delle autonomie locali dal Pdl n. 292 come integrato dalle proposte di modifica che meglio ne precisano ruolo e funzioni;*
- *al fine di consentire l'approvazione del testo del pdl n. 292 nella formulazione proposta e quindi di consentire alla Regione Lombardia di avere prima della fine della legislatura un nuovo Statuto, venga assolutamente rispettata la già prevista programmazione dei lavori consiliari.*

In tal senso la Conferenza evidenzia in particolare alcuni punti qualificanti per le autonomie lombarde:

- *confermare l'impianto del Consiglio delle autonomie locali delineato dal Pdl n. 262 (art.61) con la conferma della composizione variabile secondo le modalità ivi previste, il rafforzamento del parere dallo stesso rilasciato e la partecipazione delle associazioni delle autonomie lombarde maggiormente rappresentative a livello regionale;*
- *garantire la partecipazione delle autonomie locali alla costruzione dell'ordinamento finanziario locale;*
- *garantire il trasferimento alle autonomie funzionali delle funzioni amministrative relative alle imprese;*
- *valorizzare la partecipazione alla fase istruttoria dei procedimenti amministrativi e nella Commissione garante dello Statuto;*
- *riconoscere le specificità dei territori montani.*

Quanto sopra espresso trova riscontro nella formulazione dell'articolato riportato di seguito, integrato con gli emendamenti essenziali, riportati in grassetto (lineate le parti da sopprimere).

Art. 1 (La Regione Lombardia)

1. La Lombardia è Regione autonoma entro l'unità della Repubblica italiana secondo i principi della Costituzione e dello Statuto. Esprime e promuove in modo unitario gli interessi delle comunità che insistono sul suo territorio, nel rispetto dei principi dello stato di diritto, democratico e sociale.
2. La Regione Lombardia è costituita ~~dalla città metropolitana di Milano~~, dai territori delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese e dei comuni in esse compresi.
3. La Lombardia partecipa, nel rispetto dei principi costituzionali e dell'ordinamento comunitario, alla formazione delle politiche dell'Unione europea. **Alle relative procedure è assicurata la partecipazione delle autonomie territoriali.**
4. Capoluogo della Regione è Milano, la cui funzione di città metropolitana è disciplinata dalla legge; Milano è sede del Consiglio, della Presidenza e della Giunta regionale.
5. La Regione ha bandiera, stemma, gonfalone e fascia propri stabiliti con legge regionale.

Art. 2 (Elementi qualificativi della Regione)

1. La Regione Lombardia esprime l'autonomo governo della comunità lombarda e garantisce la partecipazione dei singoli cittadini, delle formazioni sociali ed economiche e degli enti locali all'organizzazione politica, economica e sociale della Regione, per renderne effettivi i diritti e le libertà.
2. Obiettivi preminenti dell'attività della Regione sono la promozione delle libertà dei singoli e delle comunità, il soddisfacimento delle aspirazioni e dei bisogni materiali e spirituali, individuali e collettivi, dei cittadini che vivono e risiedono in Lombardia e il superamento delle disuguaglianze civili, economiche e sociali.

3. In particolare, nell'ambito delle sue competenze, la Regione:

- a) promuove le iniziative per rendere effettivo il diritto al lavoro, assicurando i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, nonché la tutela dell'occupazione e del lavoro dipendente in ogni sua forma, favorendone la continuità;
- b) assume le iniziative necessarie per lo sviluppo del sistema produttivo lombardo e della competitività territoriale nell'ambito dell'Unione europea, valorizzando il naturale spirito imprenditoriale della sua popolazione in un quadro di concertazione con le forze sociali ed economiche per il perseguimento del bene comune;
- c) favorisce e valorizza le forme di cooperazione e di solidarietà sociale, l'associazionismo ed il volontariato;
- d) assicura il rispetto delle diverse culture, etnie e religioni;
- e) promuove politiche di piena integrazione sociale degli stranieri residenti sul suo territorio, nel rispetto delle norme statali e comunitarie;
- f) persegue il riconoscimento, la salvaguardia e la valorizzazione delle identità culturali, nonché la salvaguardia delle tradizioni storico-locali e linguistiche delle comunità residenti nel proprio territorio;
- g) promuove le iniziative necessarie a rendere effettiva la collaborazione e l'integrazione tra le Regioni padano-alpine;
- h) assicura a tutti i cittadini i necessari servizi, con particolare riguardo a quelli inerenti all'abitazione, all'educazione e formazione permanente, alla tutela della salute, all'istruzione e alla sicurezza sociale, alla circolazione e ai trasporti;
- i) promuove ed attua interventi di sostegno alla famiglia;
- j) promuove le condizioni per rendere effettivi il diritto allo studio e la libertà di pensiero, di parola, di insegnamento e di ricerca storica e scientifica, nonché l'accesso ai mezzi di comunicazione;
- k) tutela l'ambiente e le risorse naturali e cura la conservazione e la salubrità delle risorse primarie, prime fra tutte l'aria e l'acqua, attraverso la tutela del loro carattere pubblico, anche a garanzia delle generazioni future;
- l) promuove i valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico, artistico e culturale lombardo.
- m) riconosce le specificità dei territori montani e prevede politiche di interventi a loro favore, al fine di assicurare le opportunità di sviluppo e la conservazione del particolare ecosistema; valorizza le comunità montane, per rendere effettive le misure di sostegno ai territori montani.**

4. La Regione promuove e sviluppa le condizioni per attivare ulteriori forme di autonomia legislativa, organizzativa, finanziaria e tributaria secondo quanto stabilito dalla Costituzione.

Art. 3 (Principio di sussidiarietà)

1. La Regione, in attuazione del principio autonomistico garantito dalla Costituzione, riconosce e promuove il ruolo delle autonomie locali e funzionali all'interno del proprio territorio e ispira la sua azione legislativa e amministrativa al principio di sussidiarietà, perseguendo il contenimento dei costi.

2. La Regione riconosce e promuove l'autonoma iniziativa dei cittadini ad associarsi per contribuire allo svolgimento di attività di interesse generale per la comunità regionale.

3. Al fine di realizzare un esercizio coordinato delle funzioni amministrative sul territorio, la Regione pone a fondamento della propria azione la collaborazione con la città metropolitana, le province, i comuni, ~~singoli o associati~~ **le unioni e le comunità montane**, nonché con le autonomie funzionali e con le formazioni sociali ed economiche.

Art. 4 (Autonomie territoriali)

1. La Regione, nel rispetto dei principi di differenziazione e adeguatezza, esercita esclusivamente quelle funzioni amministrative che siano suscettibili di essere amministrate unitariamente e promuove lo svolgimento da parte degli enti locali delle funzioni relative agli interessi delle comunità presenti sui rispettivi territori.

2. Con legge regionale è trasferita ai comuni, alle province e alla città metropolitana ogni funzione di interesse esclusivamente locale. Possono essere altresì conferite agli enti locali ulteriori funzioni amministrative.

3. La Regione favorisce l'esercizio in forma associata delle funzioni di più enti, ed in particolare dei comuni di piccole dimensioni e di quelli situati nelle zone montane o economicamente svantaggiate; **riconosce, altresì, condizioni speciali di autonomia nella gestione delle funzioni e delle risorse alle autonomie territoriali con prevalenti caratteristiche montane.**

4. La legge regionale disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inattività o inadempienza degli enti locali in ordine alle funzioni loro conferite dalla Regione, o comunque rientranti nelle competenze legislative di quest'ultima.

5. Nel rispetto del principio di sussidiarietà e nell'interesse della comunità regionale la Regione contribuisce all'esercizio delle funzioni amministrative, disponendo le risorse necessarie.

Art. 5 (Autonomie funzionali)

1. La Regione riconosce e promuove il ruolo delle autonomie funzionali come soggetti esponenti di comunità aggregate attorno a interessi pubblici di rilevanza regionale e coordina la sua azione legislativa e amministrativa con le attività da queste svolte sul territorio.

2. **Con legge regionale possono essere trasferite alle autonomie funzionali le funzioni amministrative relative agli interessi generali delle imprese nell'ambito delle economie locali.**

Art. 42 (Partecipazione alla fase istruttoria del procedimento legislativo)

1. La Regione promuove, nella formazione e attuazione delle leggi, la partecipazione degli enti locali e delle forze sociali ed economiche.

2. Il Regolamento generale stabilisce le modalità con le quali ciascuna commissione è tenuta ad informare dei progetti di legge ad essa assegnati associazioni ed enti individuati dal suo ufficio di presidenza.

3. **Le osservazioni e le proposte pervenute sono esaminate dalla commissione. Il mancato accoglimento deve essere motivato.**

Art. 44 (Votazione finale a maggioranza qualificata)

1. Prima della votazione finale del Consiglio sui progetti di legge in materia di trasferimento e conferimento delle funzioni agli enti locali ovvero del loro accentramento in capo alla Regione ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, il Consiglio delle autonomie locali, con le modalità dettate dal Regolamento generale, presenta al Presidente del Consiglio regionale un parere. In caso di parere negativo la legge potrà essere approvata con la maggioranza dei tre quinti dei componenti del Consiglio regionale.

2. Le leggi dirette a disciplinare il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali nonché degli organi e degli strumenti previsti dallo Statuto che realizzano forme di partecipazione democratica, sono approvate dal Consiglio con ~~la~~ **maggioranza dei tre quinti.**

Art. 47 (Legge regionale in materia comunitaria)

1. La Regione adegua il proprio ordinamento a quello comunitario attraverso apposita legge regionale, con la quale si provvede a dare diretta attuazione alla normativa comunitaria. Tale legge dispone inoltre che all'attuazione si possa provvedere nell'ambito dei principi da essa determinati con regolamenti regionali, indicando altresì gli atti normativi comunitari da attuare per via amministrativa.
2. La legge regionale in materia comunitaria dispone comunque in via diretta qualora l'adempimento agli obblighi comunitari comporti nuove spese o minori entrate, l'individuazione di sanzioni amministrative o l'istituzione di nuovi organi amministrativi.
3. Il progetto di legge regionale in materia comunitaria è presentato annualmente dal Presidente della Regione. Esso è approvato dal Consiglio nell'ambito di una sessione dei lavori a ciò espressamente riservata secondo le disposizioni del Regolamento generale che garantiscono la piena informazione del Consiglio regionale ed il suo diretto coinvolgimento nella procedura.
4. Eguale e diretto coinvolgimento consiliare deve essere assicurato dalla Giunta con riguardo alla definizione della posizione della Regione nella formazione degli atti comunitari e statali di adeguamento al diritto comunitario.
5. Qualora l'adeguamento ad atti normativi comunitari o a sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee debba avvenire entro una scadenza anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria regionale, gli atti normativi regionali conseguenti all'iniziativa del Presidente della Regione sono approvati secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale.
6. **Ai processi di adeguamento e di attuazione della normativa comunitaria partecipano le autonomie territoriali.**

Art. 61 (Il Consiglio delle autonomie locali)

1. Il Consiglio delle autonomie locali si compone di un numero di membri non superiore a e dura in carica per l'intera legislatura regionale. Ne fanno parte di diritto i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia, il Presidente della città metropolitana e i Presidenti delle province lombarde, nonché i rappresentanti dei comuni, delle comunità montane e delle province e delle loro associazioni **maggiormente** rappresentative a livello regionale, ~~nazionale ed europeo~~, secondo le modalità stabilite dalla legge.
2. Il Consiglio delle autonomie locali elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'ufficio di presidenza.
3. Il Consiglio delle autonomie locali, secondo le modalità precisate dalla legge, esprime al Consiglio regionale e alla Giunta parere obbligatorio in merito alle modifiche dello Statuto regionale; agli atti di finanza pubblica regionale; ai progetti di legge in materia di riparto delle competenze tra Regione ed enti locali e distribuzione delle risorse e dei trasferimenti regionali; ai progetti di legge disciplinanti le funzioni amministrative locali; alle politiche regionali di programmazione economico-sociale e territoriale.
4. La legge individua ulteriori provvedimenti per cui sia previsto un previo parere obbligatorio da parte del Consiglio delle autonomie locali.

5. Il Consiglio delle autonomie locali può, informandone il Consiglio regionale, richiedere alla Giunta regionale di promuovere la questione di legittimità costituzionale nei casi di cui all'articolo 127, secondo comma, della Costituzione, nonché segnalare alla Giunta eventuali lesioni dell'autonomia locale da parte di leggi e regolamenti dello Stato.

6. Nelle materie di cui al comma 3 il Consiglio delle autonomie locali esercita l'iniziativa legislativa e regolamentare, nei modi stabiliti dalla legge.

7. Il Consiglio delle autonomie locali si riunisce fino ad un massimo di membri **designati** nella composizione integrata con le autonomie funzionali, per esprimere pareri sul programma regionale di sviluppo, sul documento di programmazione economico – finanziaria regionale, sui piani e programmi relativi all'innovazione economica e tecnologica, **alla formazione ed alla cultura, all'internazionalizzazione ed alla competitività** nonché sugli altri atti indicati dalla legge.

8. Il Consiglio regionale delibera a maggioranza dei suoi componenti in caso di parere negativo del Consiglio delle autonomie locali; la Giunta regionale può discostarsi dal parere negativo con motivazione espressa in relazione ai rilievi formulati.

9. Nel periodo intercorrente tra l'approvazione del conto consuntivo e l'approvazione del bilancio di previsione della Regione, il Consiglio delle autonomie locali si riunisce in una sessione di lavoro ~~in composizione integrata~~ per l'esame, l'analisi e la valutazione delle politiche regionali riguardanti i rapporti con le autonomie locali, formulando indicazioni e proposte **nonché in apposita sessione di lavoro in composizione integrata per l'esame, l'analisi e la valutazione delle politiche regionali riguardanti i temi indicati al comma 7.**

Art. 62 (Autonomia finanziaria della Regione e partecipazione alla perequazione nazionale)

1. La Regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Stabilisce ed applica tributi ed entrate propri, in armonia con l'ordinamento dello Stato e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, in vista delle proprie necessità ed alla luce del migliore interesse della comunità lombarda. Dispone compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al proprio territorio.

2. La Regione utilizza le risorse di cui al comma 1 al fine di finanziare le funzioni pubbliche ad essa attribuite, fatto salvo il principio del necessario e tempestivo trasferimento, da parte dello Stato, dei beni e delle risorse necessarie per l'esercizio di nuove attribuzioni.

3. La Regione partecipa al fondo perequativo nazionale per la realizzazione degli obbiettivi di solidarietà interregionale nel rispetto della Costituzione e secondo i principi fondamentali della legge statale.

4. La Regione provvede inoltre a recepire ed applicare i principi delle disposizioni legislative statali in favore del cittadino contribuente.

5. La Regione riconosce gli enti territoriali come soggetti dotati di autonomia impositiva e favorisce la loro partecipazione alla costruzione dell'ordinamento finanziario locale.

Art. 66 (Commissione garante dello Statuto)

1. La Commissione garante dello Statuto è l'organo regionale autonomo e indipendente per la verifica e il controllo della conformità dell'attività regionale allo Statuto.

2. E' composta di sette membri di cui cinque eletti dal Consiglio regionale e due dal Consiglio delle autonomie locali. I due organi provvedono all'elezione con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

3. I componenti della Commissione sono scelti tra professori universitari titolari di materie giuridiche, avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, nonché magistrati ordinari del grado di consiglieri di Corte d'Appello o amministrativi e contabili, collocati a riposo.
4. I commissari restano in carica per sei anni decorrenti dalla data di nomina, non sono rieleggibili e sono incompatibili con altra carica pubblica elettiva, ferma restando la rilevanza di un conflitto.
5. La legge, approvata a **maggioranza dei due terzi** dei componenti il Consiglio, determina le modalità dell'esercizio delle funzioni, le cause di ineleggibilità e incompatibilità, il trattamento economico, assicurandone l'effettiva autonomia e indipendenza.